



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Terni

Prot. n. 2118/2026

Terni, 11 maggio 2026

Ai Signori Sostituti procuratori

Al Signor Dirigente amministrativo

Al Personale amministrativo

Al Personale della Sezione di polizia giudiziaria

e, per doverosa conoscenza,

**Al Signor Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Perugia**
(in riscontro alla Sua nota prot. 1808/2026 U dell'8.5.2026)

OGGETTO: Disposizioni organizzative per l'utilizzo del registro cartaceo modello 45-bis. -

1. Com'è noto, l'art. 12, co. 1, del decreto-legge 24.2.2026, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2026, n. 54, ha previsto una speciale tutela per i soggetti che agiscono in presenza di cause di giustificazione. In particolare, mediante l'introduzione di un nuovo comma **1-bis.1** nel corpo dell'art. 335 c.p.p., ha previsto che il nome dell'autore di un fatto che "*appare evidente*" essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, non sia più iscritto nei registri esistenti e in uso (mod. 21 e mod. 45), dal momento che è prevista l'istituzione di un nuovo modello *ad hoc*, all'interno del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di "*annotazione preliminare*". Infatti, l'art. 335, co. 1-bis.1, c.p.p., prevede che "*in tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis*", con ciò esplicitando che l'annotazione preliminare sostituisce l'iscrizione nei registri già esistenti.

2. L'art. 13 del decreto-legge 24.2.2026, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2026, n. 54, rinvia l'adeguamento del registro di cui all'art.



335 c.p.p. ad un successivo decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni.

In data 22.4.2026 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8 il decreto ministeriale recante "*Registro per le annotazioni preliminari del nome delle persone cui è attribuito il fatto compiuto in presenza di una causa di giustificazione*", che stabilisce:

all'art. 1:

"1. Per i procedimenti di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale è approvato il modello allegato al presente decreto: Modello 45-bis – Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.

2. Il registro indicato al comma 1 è tenuto presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni";

all'art. 2:

"1. È autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo il modello allegato al presente decreto, del registro indicato nell'articolo 1, comma 1, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati".

Tale essendo il nuovo quadro normativo, ne consegue che, al verificarsi delle situazioni disciplinate dall'art. 335, co. 1-bis.1, c.p.p. (come modificato dal decreto-legge n. 23/2026, convertito con modificazioni nella legge n. 54/2026), il pubblico ministero disporrà l'annotazione preliminare nel **registro cartaceo modello 45-bis** dei dati in esso previsti.

3. Ciò premesso, la Procura di Terni ha istituito tempestivamente il registro cartaceo modello 45-bis, destinato ad operare fino alla predisposizione del relativo modello informatizzato.

L'impiego del nuovo registro non comporta modifiche al vigente progetto organizzativo, di talché:

- le annotazioni preliminari nel registro cartaceo modello 45-bis saranno disposte dal Sostituto procuratore di turno esterno in relazione agli affari che richiedono l'espletamento di attività urgente¹, nonché dal Procuratore della Repubblica in tutti i restanti casi;

¹ V. elenco delle attività del PM di turno esterno riportato nella sezione III.A, alle pagine 44 e 45, paragrafo i-A.



- l'annotazione preliminare disposta dal pubblico ministero verrà eseguita dall'ufficio iscrizioni, cui compete, altresì, la tenuta materiale del registro cartaceo modello 45-bis;
- l'ufficio iscrizioni procede alla formazione di un fascicolo cartaceo del modello 45-bis nel quale confluirà la stampa di tutti gli atti;
- il procedimento originato dalla iscrizione nel registro cartaceo modello 45-bis sarà assegnato secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo vigente;
- la redazione e il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte del pubblico ministero assegnatario del procedimento e del personale addetto alla sua segreteria, deve aver luogo **esclusivamente con modalità non telematiche** (e, quindi, in formato cartaceo), non potendosi ancora generare – mediante i portali e gli applicativi in uso – un flusso digitale compatibile con il nuovo registro modello 45-bis².

Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 22.4.2026 sopra citato, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (introdotto con decreto ministeriale 30.9.1989, n. 334).

4. Le presenti disposizioni trovano immediata applicazione e sono destinate ad operare fino alla predisposizione da parte del Ministero della Giustizia dei relativi modelli informatizzati.

Esse, pur non comportando una modifica del progetto organizzativo, sono trasmesse, altresì, per opportuna conoscenza, alla Signora Presidente del Tribunale, al Signor Presidente della Corte di Appello, in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, e al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Con la più viva cordialità.

Il Procuratore della Repubblica

Antonio Laronga

² Allo stato, possono essere inserite, tramite il portale NdR, le seguenti tipologie di NdR, dalle quali originano in APP procedimenti, rispettivamente, iscritti nei modelli 21, 44, 21 bis e 45:

- **Noti** (quando gli autori del reato sono identificati);
- **Ignoti** (quando gli autori del reato sono sconosciuti o non completamente identificati);
- **Ignoti GDP** (per i reati di competenza del Giudice di Pace);
- **Noti GDP** (per i reati di competenza del Giudice di Pace);
- **Fatti non costituenti reato** (quando l'annotazione non configura ipotesi penalmente rilevanti).